



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA MODIFICA DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL 31 LUGLIO 2013.

Il giorno 18 dicembre 2024, alle ore 9:30, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il comparto unico di negoziazione vigili del fuoco e soccorso pubblico, ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo nazionale concernente la modifica dei criteri di mobilità per il personale radioriparatore e di quello dei ruoli delle specialità aeronaviganti, dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco ed è composta dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Attilio Visconti, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino, dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Maddalena De Luca, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Arch. Mariano Tusa.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", firmatarie dell'accordo sindacale, per il triennio 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 121;

LE PARTI

- ritenuto di procedere alla modifica e all'integrazione dei criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria, a domanda, del personale appartenente ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche, di cui all'articolo 3 dell'Accordo integrativo nazionale del 31 luglio 2013, che si intende integralmente sostituito con il presente accordo";

- all'esito del confronto svoltosi tra le parti negli incontri del 21 febbraio, 13 marzo, e 16 aprile 2024;

PREMESSO

- che l'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, che modifica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prescrive che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato accertino congiuntamente la compatibilità delle ipotesi di accordi integrativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

nazionali con i vincoli risultanti dal decreto richiamato e con gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- che con nota prot. n. 256265 del 6 dicembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nel rilevare la natura ordinamentale delle modifiche apportate ai criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ha dichiarato che nulla osta all'ulteriore corso dell'accordo esaminato;
- che con nota prot. n. 85115 del 9 dicembre 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali, all'esito delle valutazioni e degli approfondimenti compiuti, e vista la nota soprarichiamata del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo esaminato;

CONVENGONO

Art.3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 dell'Accordo integrativo del 31 luglio 2013)

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE (VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO, ISPETTORI) DEI RADIORIPARATORI E DI QUELLO APPARTENENTE AI RUOLI DELLE SPECIALITA' AERONAVIGANTI, DELLE SPECIALITA' NAUTICHE E DEI SOMMOZZATORI.

Ferma restando la necessità di garantire la piena e costante operatività dei nuclei specialistici a norma dell'art.41, comma 3, del D.P.R. n.64 del 28.12.2012, i criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità volontaria a domanda dei radioriparatori e del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti e dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori (art.45 del D.P.R. n.64 del 28.12.2012), nei relativi nuclei, sono costituiti da:

Anzianità di servizio:

1. Per il personale specialista delle qualifiche dei vigili del fuoco, il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di specialità del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'anzianità maturata nel precedente ruolo non specialista a) + b).
 - a) per ogni mese di anzianità di specialità (art. 45 del D.P.R. 28.02.2012 n.64) **punti 1**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

(per anzianità di specialità si intende l'anzianità maturata in forma continuativa quale risultante dal libretto individuale di specialità)

- b) per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza da non specialista **punti 0.75**
2. Per il personale specialista delle qualifiche dei capi squadra e degli ispettori e per il personale specialista capo reparto, l'anzianità è calcolata con riferimento alla decorrenza di effettivo conseguimento della qualifica (per i capi squadra, i capi squadra esperti e i capi reparto la data di decorrenza nella qualifica di capo squadra; per gli ispettori, gli ispettori esperti e gli ispettori coordinatori la data di decorrenza nella qualifica di ispettore). A parità di anzianità si utilizzerà il criterio di cui ai punti 1a) e 1b).
3. Per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti proveniente dal soppresso Corpo Forestale dello Stato il servizio prestato nell'amministrazione di provenienza, equivale al servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini della graduatoria di mobilità, applicando i criteri indicati ai precedenti punti 1. e 2.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a **punti 1**.

Per il personale specialista delle qualifiche dei vigili del fuoco, per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio.

Per il personale specialista delle qualifiche dei capi squadra e degli ispettori e per il personale specialista capo reparto, per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con l'ultima sede occupata nella qualifica precedente a quella attuale (per i capi squadra, i capi squadra esperti e i capi reparto l'ultima sede di servizio nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore; per gli ispettori, gli ispettori esperti e gli ispettori coordinatori l'ultima sede di servizio nella qualifica posseduta al momento di partecipazione al concorso interno).

Ove la prima sede richiesta non corrispondesse ai criteri predetti, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà documentarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc.).

Condizioni di famiglia

3a) Per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, e per la parte di un'unione civile: **punti 2**

3b) Per ogni figlio a carico **punti 1**

3c) Se il dipendente è vedovo: **punti 4** (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

5



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3d) Se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nonché i figli maggiorenni conviventi che abbiano un reddito complessivo annuo lordo che dia luogo alle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Decreto Legislativo n.446/1997 e successive modifiche e integrazioni.

3e) Ricongiungimento al coniuge non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o ricongiungimento alla parte di un'unione civile, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile:

punti 0.5

Il punteggio di cui al punto 3e) opererà solo per la sede coincidente con quella nella quale il coniuge svolge l'attività lavorativa non trasferibile, purché venga attestata l'esistenza di una situazione che determini l'oggettiva intrasferibilità.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità.

Il presente accordo entrerà in vigore a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di sottoscrizione. Le parti convengono che il presente accordo trovi applicazione, in via sperimentale, per un anno dalla data della sua sottoscrizione, al fine di verificarne la sua efficacia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL

CONAPO

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

non firma (nota verbale)

CONFSAL VV.F.

USB VV.F.

non firma (note o verbale)



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 16 aprile 2024

NOTA A VERBALE

La FP CGIL VVF, tenuto conto delle ataviche negligenze dimostrate dall'Amministrazione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del Corpo, ritiene ingiustificabile che a pagare le conseguenze sia sempre il personale.

Il continuo procreare contrapposizioni e frammentazioni tra chi lavora, anche all'interno dello stesso Ruolo, non fa altro che alimentare malcontento tra il personale mettendo gli uni contro gli altri. Anzianità di ruolo e di brevetto; una logica machiavellica, tra l'altro applicata sino ad oggi, creata ad hoc da una Amministrazione consapevole che nel frattempo penalizzava il personale con l'applicazione del decreto legislativo 127/18.

Modificare la circolare di mobilità nazionale, senza tener conto dei criteri relativi al restante personale, senza aver provveduto nel frattempo a dotare il Ruolo di organici adeguati alle necessità del soccorso, senza aver garantito periodiche mobilità nazionali come avvenuto per il personale del Ruolo operativo non specialista e, in alcuni casi, ritardandone l'assegnazione per motivi di servizio è, per la FP CGIL VVF, inaccettabile.

La Scrivente ha sempre ritenuto indispensabile, prima di procedere alla modifica della circolare delle Specialità, di modificare il decreto legislativo n. 127/18 che di fatto ha peggiorato le condizioni di lavoro di tutte e tutti, mortificandone la professionalità e la dignità personale.

Inoltre, per un principio di pari opportunità, ha chiesto di omologare i criteri per tutti i ruoli del Corpo cosa che al contrario non è stato possibile fare. Creare una circolare unica per il Ruolo della specialità al cui interno sia contemplata anche la qualifica dell'Ispettore non è in linea con le altre. Infatti c'è un'impostazione diversa da quella utilizzata per le altre circolari; anche i criteri risultano diversi da quelli stabiliti in ambito nazionale per gli Ispettori del RTP per i quali, lo ricordiamo, la FP CGIL VVF ha più volte chiesto la modifica dell'impianto in quanto peggiorativo per il personale più anziano ma che, per una presa di posizione di talune Organizzazioni Sindacali, non è stato possibile. Stessa cosa rappresentiamo per i criteri legati alle condizioni di famiglia che cambiano rispetto al restante personale, inaccettabile. Per tali ragioni abbiamo rappresentato al tavolo di rivedere tutti i criteri di mobilità, standardizzandone le procedure.

Nello specifico del Ruolo delle specialità, la progressione in carriera è ferma al 2019 creato un ruolo che di fatto non riconosce la professionalità acquisita, lo imbriglia a una gerarchia di qualifiche che poco hanno a che vedere con quella realtà lavorativa. Aggiungiamo a mero titolo di esempio, come il soprannumero creatosi per effetto del transito nel Corpo nazionale di personale proviene dai Forestali nel Ruolo degli aeronaviganti, abbia creato un ulteriore blocco nelle diverse qualifiche.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

La FP CGIL VVF ha chiesto di:

- creare l'anno zero riportando tutto il personale penalizzato dall'applicazione del 127/18 presso la propria sede di residenza e poi applicare i nuovi criteri di mobilità;
- rivedere le dotazioni organiche, sottodimensionate per garantire soccorso e passaggi di qualifica;
In fase di riordino e contratto:
- modificare l'ordinamento professionale, inadeguato per applicazione e attuazione;
- creare un ruolo unico senza qualifiche creando le c.d. fasce retributive.

Non avendo avuto riscontro alle richieste sopra elencate, ritenendo l'atteggiamento dell'Amministrazione mortificante per le lavoratrici e i lavoratori del Corpo, non in linea con le necessità dei settori del Ruolo, penalizzante e divisivo, **la FP CGIL VVF ha ritenuto di non sottoscrivere l'accordo.**

Il Coordinatore nazionale
FP CGIL VVF.
Mauro **GIULIANELLA**



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Let. Amm. Prot. 62 del 16/05/24

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: NOTA A VERBALE ACCORDO MOBILITÀ SPECIALISTI NAUTICI.

La scrivente Organizzazione Sindacale non sottoscrive tale accordo perchè lo ritiene ininfluyente per la risoluzione del problema mobilità degli specialisti nautici che oggi si trovano con una carenza organica così consistente che se anche dovessero trovare posto nell'eventuale sede di aspirazione nessuno si potrebbe muovere per effetto del turnover.

La scrivente durante gli incontri aveva chiesto una sanatoria di quelle pochissime figure specialistiche che per effetto del DLG127 si sono viste trasferire come specialisti nautici e poi bloccati per effetto della divisione dei ruoli di coperta ed i macchinisti che li ha poi visti penalizzati e dal lontano 2018 ad oggi li vede fuori di casa.

Riteniamo che le specializzazioni meritino un'attenzione maggiore per il ruolo specialistico che ricoprono con passaggi di qualifica che oggi sono inesistenti e con un aumento sostanziale di tutte le dotazioni organiche del territorio proprio per permettere sia i passaggi di qualifica che la mobilità.

Aver scimmiettato i numeri dell'anzianità di brevetto rispetto all'anzianità generale di ruolo non produrrà nessuno effetto vista l'attuale situazione in cui versano i nuclei nautici a livello nazionale.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004